



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

dott. Silvia Bianchi *Presidente*

dott. Tania Vettore *Giudice rel.*

dott. Sara Pitinari *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 32 -1/2023 Proc. Un. promossa da:

SABRINA STOCCO (c.f. STCSRN68A59F229C) e FABRIZIO ORMENESE (c.f. RMNFRZ65S14D325P) elettivamente domiciliati in Venezia, v.le Ancona n. 17, presso lo Studio dell'avv.

Francesco Mercurio (pec francesco.mercurio@venezia.pecavvocati.it), il quale li rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;

-ricorrente-

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato dai sigg.ri Sabrina Stocco e Fabrizio Ormenese con cui i medesimi hanno chiesto, in via principale, l'apertura di procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 CCII e, in via subordinata, l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 168 e seg. CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII;

rilevato che, a seguito di declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in via principale, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione in ordine alla domanda subordinata ex art. 168 ss CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali in Mira (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevato che entrambi sono assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata in quanto la sig.ra Stocco non svolge attività lavorativa, mentre il sig. Ormenese attualmente svolge attività di lavoro autonomo;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ex art. 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;



ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata; ritenuta l'ammissibilità della domanda di apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto il sovraindebitamento ha origine comune, derivando da fideiussioni prestate dai coniugi ricorrenti in favore degli istituti di credito che avevano finanziato le società di famiglia (v. pag. 2 ricorso e pagg. 9 ss relazione particolareggiata OCC);

riservata all'esito di specifica istanza da parte dei ricorrenti, la determinazione di eventuali somme escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, salva la precisazione che i ricorrenti dovranno in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore del dott. Paolo Bellamio, non sussistendo motivi per designare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare del patrimonio dei sigg.ri SABRINA STOCCO (c.f. STCSRN68A59F229C) e FABRIZIO ORMENESE (c.f. RMNFRZ65S14D325P);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore il dott. Paolo Bellamio;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 06/09/2023.

Il Giudice rel.

Dott. Tania Vettore

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

